



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 13.04.2016 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 12 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Giulio Bellini	X	
Beatrice Boni	X	
Daniele Calamai	X	
Roberta Roberti	X	
Silvia Senesi	X	
Leonardo Tacconi		X giustificato
Alberto Vaiani	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Gualberto Seri	X	
Gaia Vaccai	X	
Samuele Zoppi	X	

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Melissa Stefanacci, Fabiana Fioravanti, Marco Marchi, Federica Pacini.

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi

PARTECIPA ALLA SEDUTA: il dott. Marco Fattorini, Segretario Comunale pro-tempore, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

SCRUTATORI SIGG.RI: Gualberto Seri, Roberta Roberti, Giulio Bellini.

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

PRESO ATTO che nella seduta del 13/04/2016 la competente Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti;

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali)

VISTO il D.Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 12

Favorevoli: n. 12

Contrari: nessuno

Astenuti: nessuno



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica, espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che nella fattispecie non necessita il parere di regolarità contabile;

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con 12 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto (articolo 134 comma 4 del TUEL)

L.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208

Propone al Consiglio Comunale

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa IMU tali da necessitare la modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria ed in particolare:

- Il comma 10, art.1 introduce la disciplina delle abitazioni in comodato gratuito a parenti;
- Il comma 13, art.1 disciplina l'imponibilità dei terreni agricoli montani.
- I commi 15-16, art.1 disciplina l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa e dei residenti AIRE
- Il comma 53 art.1 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'IMU è ridotta al 75%.

Per quanto sopra si propone di modificare il regolamento suddetto come segue:

- Alla fine del comma 1 dell'art.1 si inserisce il riferimento normativo della finanziaria 2016.
- Si inserisce l'art. 10bis intitolato "Abitazioni concesse in comodato a parenti", che disciplina il trattamento tributario delle abitazioni date in comodato ad parenti in linea retta entro il primo grado.
- Si inserisce l'art. 10 ter intitolato "Immobili locati a canone concordato".
- Alla lettera k) dell'art 11(esenzioni) si inserisce anche l'ipotesi delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari.
- All'art 11(esenzioni) si inserisce la lettera p) che disciplina l'esenzione delle abitazioni possedute da cittadini iscritte all'AIRE.
- Si riscrive l'art 18(Disposizioni finali ed efficacia)

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il decreto del ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. *Serie Generale n. 55 del 7/03/2016*) con il quale è stato differito al 30 aprile il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2016;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

Tenuto conto che la modifica regolamentare entrerà in vigore il 1 gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Ritenuto di approvare la predetta modifica regolamentare.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di modificare il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Propria come di seguito:

- Alla fine del comma 1, art.1(oggetto del regolamento) inserire le parole: e dall'art.1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208.
- Dopo l'art. 10 inserire l'art. 10bis avente il seguente contenuto:

Articolo 10 bis

Abitazioni concesse in comodato a parenti

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato.
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia.
 - il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.
 - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato
 - il comodatario deve eleggere come abitazione principale il fabbricato dato in comodato
2. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

- Dopo l'art. 10bis inserire l'art. 10ter avente il seguente contenuto:

Articolo 10 ter

Immobili locati a canone concordato

1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998 n°431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
- Alla lettera k) dell'art 11(esenzioni) inserire alla fine del testo: ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - All'art.11(esenzioni) inserire la lettera p) dal seguente contenuto:

p) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

- Di sostituire l'art.18 con il seguente disposto:

Art. 18

Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.
 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
 4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
2. Di prendere atto che la predetta modifica entra in vigore dal 1° gennaio 2016;
 3. Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vaiano li 05/04/2016

Il responsabile del servizio

(dott.) Stefano Bianchi

Il Collegio dei Revisori

(Art 239 del T.U.E.L.)

Oggetto: richiesta di parere sulle seguenti proposte di deliberazione consiliare:

1. Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU). Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n°208
2. Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI).Adeguamento alla legge 28 dicembre 2015, n° 08

Visto che con comunicazione email del 4 aprile 2016, l'ufficio Entrate del Comune di Vaiano ha richiesto a questo collegio di esprimere parere rispetto alle proposte deliberative di cui all'oggetto, si può concludere che:

1. Riguardo alla prima proposta deliberativa.

Premesso che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa IMU ed in particolare:

- Il comma 10, art. 1 introduce la disciplina delle abitazione in comodato gratuito a parenti;
- Il comma 13, art. 1 disciplina l'imponibilità dei terreni agricoli montani.
- I commi 15-16, art. 1 disciplinano l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa e dei residenti AIRE
- Il comma 53 art. 1 dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'IMU è ridotta al 75%.

Si prende atto che le modifiche proposte al Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria sono tali da rispettare le suddette disposizioni Normative

2. Riguardo alla seconda proposta deliberativa.

Premesso che La legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha prodotto alcune modifiche sulla normativa TASI ed in particolare:

- Le lettere a) e b), comma 14, art. 1, sanciscono l'esclusione dalla TASI dell'abitazione principale.
- La lettera c), comma 14, art., interviene sull'aliquota dei così detti "immobili merce".
- Il comma 15, art. 1 disciplina l'esenzione degli immobili di cooperative edilizia a proprietà indivisa ai fini IMU, ciò determina, di conseguenza, anche una modifica della normativa TASI

Si prende atto che le modifiche proposte al Modifica Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi sono tali da rispettare le suddette disposizioni Normative

Per quanto sopra si esprime, ai sensi della lettera b) comma 1 della legge n.267/2000, parere favorevole alle proposte deliberative di cui all'oggetto in quanto conformi alle modifiche dettate in materia di IMU e TASI da parte della legge finanziaria 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)

Forte dei Marmi 12/4/2016

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Pres. Dr. Sergio Camillo Sortino

Dr ssa Claudia Piano

Dr.ssa Elissa Bandinelli



